



COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA(PU)	
RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO DI VERIFICA (ART. 6 L.R. 7/2004)	
Progetto: ATTIVAZIONE DI UN DISTILLATORE PER IL RECUPERO DI SOLVENTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA (R2)	
Ditta: VETROTEC SRL SEDE LEGALE VIA MAZZINI, 57 - SANT'ANGELO IN LIZZOLA STAB. VIA MAZZINI, 55 – SANT'ANGELO IN LIZZOLA	
RELAZIONE TECNICA	
Data: 01.03.2011	

INDICE

PREMESSA	2
1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	3
1.1 NATURA E FINI DEL PROGETTO.....	3
➤ ACQUISIZIONE MATERIE PRIME.....	3
1.2 DIMENSIONI DEL PROGETTO.....	6
1.3 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI	9
1.4 PRODUZIONE.....	9
1.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI	9
RIFIUTO	10
1.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI	10
1.7 RISCHIO DI INCIDENTI.....	10
1.7 IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO.....	11
2 UBICAZIONE DEL PROGETTO	12
2.1 DESCRIZIONE DEL SITO	13
2.2 VINCOLI.....	13
3 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE	33

PREMESSA

La ditta **VETROTEC SRL** con sede legale nel Comune di Sant'Angelo in Lizzola (PU) in via Mazzini 57 ed impianti in via Mazzini 55, si occupa di lavorazione e trasformazione del vetro piano.

La ditta intende attivare un impianto di distillazione per la rigenerazione di solventi utilizzati per il lavaggio e la pulizia degli accessori della verniciatura del vetro piano.

Il progetto rientra tra le tipologie elencate nella parte II, allegato IV del Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi: "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.". Per questo motivo, si richiede l'avvio della procedura di verifica, rivolta a stabilire se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

L'intervento è localizzato nel Comune di Sant'Angelo in Lizzola località Montecchio, ad una distanza di circa 500 metri dal confine con il comune di Montelabbate. Ai sensi dell'art. 2 comma i) della Legge Regionale n. 7 del 14.04.2004, si definiscono comuni interessati: "i comuni nel cui territorio vengono localizzati gli impianti, le opere, gli interventi ed i cantieri necessari per la loro realizzazione, o il cui territorio è interessato dal connesso impatto ambientale"; considerata la tipologia del progetto in esame, non si ritiene che la realizzazione dello stesso produrrà impatti ambientali significativi sui comuni limitrofi.

La seguente relazione tecnica contiene una descrizione del progetto con i dati necessari per individuare, analizzare e valutare la sua natura, le sue finalità e la sua conformità urbanistica, ambientale e paesaggistica.

1 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

1.1 NATURA E FINI DEL PROGETTO

La Ditta VETROTEC SRL con sede in Via Mazzini 57 – Sant'Angelo in Lizzola ed impianto in Via Mazzini 55, si occupa di lavorazione e trasformazione del vetro piano.

Il progetto in esame riguarda l'attivazione di un distillatore per il recupero di solventi (R2) in procedura semplificata.

Descrizione del ciclo produttivo dell'azienda.

Il ciclo produttivo può essere così schematizzato:

- Acquisizione materie prime
- Sabbiatura
- Applicazione vernice
- Essiccazione
- Incollaggio accessori
- Imballaggio

per la fase di applicazione l'azienda usufruirà di una linea di verniciatura piana con utilizzo prevalente di prodotti all'acqua e di una cabina a secco per vernici a solvente.

Il progetto in esame consiste nella attivazione dell'impianto per il recupero di soluzioni di solventi esausti (**codice CER del rifiuto: 140603**) mediante un processo di distillazione (**attività di recupero parte IV allegato C del D.Lgs. 152/06: R2**). Il rifiuto da recuperare proviene dal lavaggio e dalla pulizia degli accessori utilizzati per l'applicazione della vernice a base solvente.

Tutte le attività legate al processo di distillazione saranno svolte all'esterno del fabbricato, in particolare le attività di distillazione, di stoccaggio solvente rigenerato e di solvente esausto saranno svolte sotto una tettoia in lamierino come da planimetria allegata.

I fanghi di distillazione saranno collocati pochi metri più lontano sempre sotto una tettoia e su apposito bacino di contenimento.

Le fasi di pulizia saranno svolte manualmente dal personale addetto alla fase di applicazione vernici, per queste operazioni saranno dotati di guanti e idonee mascherine. Le attività di lavaggio saranno svolte in base alle necessità produttive ovvero principalmente quando si necessita un cambio di colore e/o comunque a fine turno. Al fine di evitare fuoriuscite di liquido durante gli spostamenti dal locale verniciatura all'esterno del fabbricato i contenitori impiegati saranno muniti di coperchio o non saranno mai riempiti sino all'orlo.

I contenitori esterni, impiegati per lo stoccaggio del solvente esausto, saranno in metallo dalla capacità di 25 litri, gli stessi saranno alloggiati su un bacino di contenimento con griglia.

Il liquido verrà manualmente trasferito all'interno del bollitore, terminato il carico si procederà alla chiusura ermetica del coperchio e all'accensione della resistenza.


Durante la fase di distillazione il solvente recuperato, sarà inviato direttamente ad un serbatoio in polietilene dalla capacità di un metro cubo.

Terminato il processo il bollitore sarà estratto e sostituito con un altro bollitore carico di solvente da distillare. Terminata la fase di raffreddamento di circa 8 ore, il bollitore sarà portato presso la tettoia dove sono collocati i fanghi e qui si procederà all'estrazione del sacchetto contenete il materiale di risulta il quale sarà subito messo all'interno dei big bags la cui capacità è di un 1 mc.

Così come previsto dalla normativa vigente il rifiuto fangoso sarà smaltito al raggiungimento complessivo di 10 mc di rifiuti pericolosi o in ogni caso , allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non avrà durata superiore ad un' anno (art 183, comma 1, lettera bb), della Parte IV del D.Lvo 152/06).

In prossimità del distillatore saranno affissi segnali di pericolo e di divieto di accesso al personale non addetto.

In sintesi:



1. Per la prima fase di applicazione vernice è presente una cabina a secco.
2. A seguito di una nuova formulazione di colore e comunque a fine giornata gli accessori utilizzati per la verniciatura vengono lavati e puliti con solvente. Il liquido di risulta viene stoccato in fusti all' esterno del fabbricato in prossimità del distillatore sotto una tettoia in lamierino.
3. Le parti principali del distillatore sono:
 - Bollitore intercambiabile munito di idoneo sacchetto per il contenimento del liquido esausto. Il solvente sporco verrà versato all'interno del bollitore e mediante riscaldamento si raggiungerà la temperatura di evaporazione. Il riscaldamento è garantito da resistenze elettriche, mentre il conduttore di calore utilizzato è olio diatermico esente da PCB e PCT. Il serbatoio di capacità pari a 26 litri è in acciaio INOX.
 - Condensatore a serpentina con sistema di raffreddamento ad aria, nel quale vengono resi liquidi i vapori prodotti;
 - Dispositivo per lo scarico del prodotto finito (solvente pulito da riutilizzare). Dalla serpentina di condensazione il liquido recuperato per mezzo di un tubo viene introdotto all'interno del fusto in polietilene;
 - Dispositivo per lo scarico del rifiuto (fango di distillazione). Ultimato il processo, ovvero dopo circa 4 ore, il bollitore viene estratto e lasciato raffreddare per circa 8 ore.

Di seguito riportiamo un quadro sintetico delle caratteristiche del distillatore:

Produttore	IRAC www.irac.it
Modello	AV 30 XB
Potenza installata	2,5 Kw
Temperatura di esercizio	50-180 °C
Capacità di carico	26 lt.
Produzione oraria	6,5 lt./h

4. Il solvente, rigenerato a seguito del processo di distillazione, verrà raccolto all'interno di un fusto in plastica e successivamente inviato alla produzione. Terminata la fase di raffreddamento il sacchetto all'interno del bollitore verrà estratto e depositato presso l'area di stoccaggio dei fanghi.

1.2 DIMENSIONI DEL PROGETTO

Impianto di distillazione

Le operazioni di rigenerazione del solvente esausto avverranno mediante un impianto di distillazione di dimensioni contenute:

1. Impianto di IRAC modello **AV 30 XB**

Altezza	124 cm
Larghezza	50 cm
Profondita'	70 cm
Rumorosità	65 dBA
Peso	89 Kg



Ambiente di installazione degli impianti

L'impianto sarà posizionato all'esterno del fabbricato sotto una tettoia in lamierino su suolo privato munito di recinzione perimetrale. La pavimentazione è realizzata in bitume. La tettoia dove sarà alloggiato l'impianto avrà le seguenti dimensioni:

Larghezza	4,10 metri
Lunghezza	2,7 metri
Altezza	2,85 metri
Superficie	11,07 mq
Volume	31,54 mc

Sistema di contenimento sversamenti accidentali

Al fine di evitare dispersione di liquidi sul terreno tutti i serbatoi e il distillatore saranno alloggiati su vasche di contenimento aventi le seguenti caratteristiche:

Vasca per distillatore (LxPxH)	270x120x30 cm
Vasca per solvente esausto (LxPxH)	175x120x30 cm
Vasca per solvente rigenerato (LxPxH)	270x134x42 cm
Vasca per big-bags fanghi di distillazione	(270x160x40) cm - per numero due unità

Ambiente per lo stoccaggio del solvente esausto.

Il solvente esausto sarà stoccato in prossimità del distillatore sotto la stessa tettoia, i contenitori utilizzati saranno dei fusti in metallo dalla capacità di 25 litri cadauno.

Ambiente per lo stoccaggio dei rifiuti di distillazione

Il fango di distillazione si presenta in uno stato fisico solido/fangoso di colore scuro.

Il fango stoccato in big-bag sarà collocato all'esterno del locale di distillazione opportunamente coperto dalle intemperie mediante una tettoia in lamierino.

1.3 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

Per l'attivazione dell'impianto di distillazione non occorreranno significativi utilizzi di risorse naturali, in quanto il funzionamento degli stessi avviene solamente mediante l'impiego di modeste quantità di energia elettrica.

1.4 PRODUZIONE

Il progetto in esame ha come scopo quello di recuperare solventi sporchi mediante distillazione, pertanto il prodotto finale di tale processo è del solvente nelle forme usualmente commercializzate. Si prevedono mediamente due cicli di lavoro al giorno per cinque giorni alla settimana. Per ogni ciclo è previsto un recupero di circa 25 litri al giorno di miscele di solventi sporchi, con un rendimento stimato di circa il 75% di prodotto riutilizzabile.

	Quantità di rifiuti avviati al recupero <u>Codice CER 140603</u>	Quantità di prodotto ottenuto dal recupero
Giorno	25 lt x 0,8 kg/lt (densità) x 2 (n° cicli) = 40 kg	30 kg
Anno	(40 kg x 220 giorni) = 8,8 tonnellate	6,6 tonnellate

Le perdite di processo sono stimate intorno al 4-5%.

1.5 PRODUZIONE DI RIFIUTI

Alla fine di ciascun ciclo di distillazione la quantità di fango che si produce è circa il 20% del totale della miscela trattata. Pertanto verranno prodotte mediamente nel corso dell'anno circa 1,7 tonnellate di fango.

Rifiuto	Codice CER	Quantità di rifiuto prodotto annualmente
Fanghi di distillazione	140605. Fanghi contenenti altri solventi	1,7 tonnellate

1.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI

Le principali matrici ambientali a cui fare riferimento sono le seguenti:

Matrice	Pertinente	Motivo
Aria	Si	Possibili sfiati di vapore (impianto a ciclo chiuso)
Acqua	No	Non si generano acque reflue di processo
Rumore	Si	Rumorosità dell'impianto
Rifiuti	Si	Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
Suolo e sottosuolo	Si	Possibili sversamenti accidentali di prodotto
Salute umana	Si	Possibili rischi di incidenti
Paesaggio	No	Caratteristiche e dimensioni del progetto con impatto nullo sul paesaggio
Mobilità	No	Nessun incremento del traffico indotto dall'azienda

1.7 RISCHIO DI INCIDENTI

L'incendio e l'esplosione costituiscono i maggiori rischi legati all'utilizzazione dei distillatori. I solventi da recuperare ed i loro vapori sono infatti generalmente infiammabili e l'entità del pericolo dipende dalle caratteristiche e dallo stato di tutti i componenti presenti. Il rischio di incendio e di esplosione esiste non soltanto quando la macchina è in funzione, ma anche nel corso delle operazioni collegate e, in via generale, in tutte le operazioni in cui vengono emessi vapori infiammabili in quantità significative. Fughe di vapori possono verificarsi ad esempio per cattiva tenuta nelle guarnizioni o nei raccordi, oppure per un difetto di raffreddamento del condensatore. Questi problemi possono essere riscontrati a seguito di una gestione o di una manutenzione errata od insufficiente dell'impianto. Durante l'esercizio l'incendio può essere dovuto ad un surriscaldamento, alla presenza di elettricità statica o alla presenza di punti caldi nelle vicinanze dei vapori.


Si deve tenere conto del pericolo d'incendio all'esterno dell'impianto qualora il prodotto da distillare, il solvente distillato, oppure i residui della distillazione fuoriescano. Esiste invece pericolo di esplosione se la temperatura del prodotto è superiore al punto di esplosione inferiore. Vi possono essere tali fuoriuscite in presenza di:

- perdite sul bollitore o sul condensatore
- perdite sulle giunture delle parti d'impianto attraversate da prodotti sotto forma di vapore oppure liquido
- insufficiente raffreddamento del condensatore
- usura del dispositivo che evita le sovrappressioni
- perdite da valvole di scarico residui, oppure di provini
- sovraccarico del bollitore, oppure del serbatoio di raccolta del distillato
- spruzzi incontrollati di liquidi (per esempio sciogliendo otturazioni, oppure per evaporazione istantanea).

Si è in presenza di evaporazione istantanea anche quando il prodotto da distillare contiene componenti basso bollenti, oppure prodotti (per esempio acqua) che portano ad una forma di azeotropi, con abbassamento del punto di ebollizione nel prodotto da distillare.

1.7 IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO

Il sito non ricade in aree di particolare pregio naturalistico e storico. Non sono presenti aree SIC/ZPS



2 UBICAZIONE DEL PROGETTO

2.1 DESCRIZIONE DEL SITO

L'area è individuata nella C.T.R. 1 a 10.000 nella sezione 268100 in zona ricadente, secondo il P.R.G. vigente, D0 (Uso produttivo già assoggettato a convenzione o a S.U.E (ART. 6.6.1 NTA).



2.2 VINCOLI

Il PRG attuando il disposto del P.P.A.R. individua all'interno del territorio comunale, le aree da assoggettare a specifica tutela, al fine di salvaguardare il patrimonio paesistico-ambientale e storico-culturale esistente nel Comune.

Tali aree, cartograficamente delimitate negli elaborati grafici di piano (art. 27bis N.T.A. del P.P.A.R.) costituiscono gli "Ambiti definitivi di tutela".

Per tali ambiti il PRG individua tutele differenziate, articolate secondo i seguenti livelli:

TUTELA INTEGRALE

TUTELA ORIENTATA

TUTELA DIFFUSA

A questi si aggiunge un'ulteriore tipologia di tutela, definita:



TUTELA SPECIALE DI P.P.A.R.

Per ogni ambito riportiamo l'estratto dalle norme tecniche di attuazione, precisando che l'impianto che si vuole realizzare rientra in nessuna area dove esiste un vincolo paesaggistico di tutela ambientale.












Precisiamo che le norme di tutela sono successive all'urbanizzazione del territorio avvenuta negli anni '70. Al fine di ottenere vostro parere ai fini del vincolo paesaggistico alleghiamo certificato di Destinazione Urbanistico-Territoriale



SISTEMA DI USO URBANO

	ZONE A: di particolare pregio storico, artistico ed ambientale (Art. 6.3 N.T.A.)
	ZONE B0: ad uso urbano di completamento, già assoggettato a convenzione o S.U.E. (Art. 6.4.1 N.T.A.)
	ZONE B1: ad uso urbano di completamento a conservazione volumetrica (Art. 6.4.2 N.T.A.)
	ZONE B2: ad uso urbano di completamento a bassa densità edilizia (Art. 6.4.3 N.T.A.)
	ZONE B3: ad uso urbano di completamento a media densità edilizia (Art. 6.4.4 N.T.A.)
	ZONE B4: ad uso urbano di completamento ad edilizia rada (Art. 6.4.5 N.T.A.)
	ZONE B5: ad uso urbano di completamento da assoggettare a ristrutturazione urbanistica (Art. 6.4.6 N.T.A.)
	ZONE B6: ad uso urbano di completamento da assoggettare a ristrutturazione urbanistica (Art. 6.4.6 N.T.A.)
	ZONE B7: ad uso urbano di completamento da assoggettare a ristrutturazione urbanistica (Art. 6.4.6 N.T.A.)
	ZONE URBANE con normativa specifica
	ZONE C: ad uso urbano di nuovo impianto (Art. 6.5 N.T.A.)
	ZONE a verde Privato (Art. 6.12 N.T.A.)

SISTEMA DI USO PRODUTTIVO

	ZONE D0: ad uso produttivo già assoggettato a convenzione o a S.U.E. (Art. 6.6.1 N.T.A.)
	ZONE D1: ad uso produttivo di conservazione volumetrica (Art. 6.6.2 N.T.A.)
	ZONE D2: ad uso produttivo secondario di completamento (Art. 6.6.3 N.T.A.)
	ZONE D3: ad uso produttivo direzionale di completamento (Art. 6.6.4 N.T.A.)
	ZONE D4: ad uso produttivo terziario di completamento (Art. 6.6.5 N.T.A.)
	ZONE D5: ad uso produttivo turistico di completamento (Art. 6.6.6 N.T.A.)
	ZONE D6: ad uso produttivo secondario di nuovo impianto (Art. 6.7.1 N.T.A.)
	ZONE D7: ad uso produttivo direzionale di nuovo impianto (Art. 6.7.2 N.T.A.)
	ZONE D8: ad uso produttivo terziario di nuovo impianto (Art. 6.7.3 N.T.A.)
	ZONE D9: ad uso produttivo turistico di nuovo impianto (Art. 6.7.4 N.T.A.)
	ZONE PRODUTTIVE con normativa specifica

SISTEMA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI



ZONE F1: per attrezzature di interesse generale (Art. 6.9.1 N.T.A.)

CARATTERIZZAZIONE FUNZIONALE



Attrezzature civiche culturali



Attrezzature religiose



Attrezzature cimiteriali



Attrezzature sanitarie ed assistenziali



Attrezzature per l'istruzione



Parchi urbani, parchi attrezzati, attrezzature sportive e ricreative



Attrezzature per l'erogazione dell'energia




Attrezzature militari



Depuratore acque reflue




ZONE per coltivazioni orticole per il tempo libero (Art. 6.9.2 N.T.A.)



ZONE F2: per attrezzature di interesse sovracomunale assoggettate a S.U.E. di iniziativa pubblica (Art. 6.9.2. N.T.A.)




ZONE G1: per attrezzature a servizio di zone produttive (Art. 6.10 N.T.A.)



ZONE G2: per attrezzature a servizio di zone produttive (Art. 6.10 N.T.A.)

SISTEMA DI USO AGRICOLO




ZONE E: zone ad uso agricolo (Art. 6.8 N.T.A.)

RIFERIMENTI E PERIMETRI AZZONAMENTO




Delimitazione zone di espansione già assoggettata a S.U.E. (Art. 6.5.1 N.T.A.)



Delimitazione zone di nuovo impianto o completamento da attuarsi mediante S.U.E. (Riferimento "Tabella A")




Delimitazione zone di nuovo impianto da attuarsi mediante S.U.E. di iniziativa pubblica (Riferimento "Tabella A")




Nomenclatura comparti (Riferimento "Tabella A")

SISTEMA INFRASTRUTTURALE




Paroheggi e strade di progetto



Paroheggi e strade esistenti



Limite fascia di rispetto stradale



Sottopasso di progetto

SISTEMA DI SALVAGUARDIA



Aree da destinarsi a verde

SISTEMA DELLE TUTELE

AMBITI E LIVELLI DI TUTELA (P.P.A.R.)

	SA PA Limite fasce morfologiche
	Delimitazione ambiti provvisori di tutela del P.P.A.R. (Art. 4.1 N.T.A.)
	Delimitazione ambiti definitivi di tutela integrale (Art. 4.3 N.T.A.)
	Delimitazione ambiti definitivi di tutela orientata (Art. 4.4 N.T.A.)
	Delimitazione ambiti definitivi di tutela diffusa (Art. 4.5 N.T.A.)

PATRIMONIO STORICO CULTURALE (P.P.A.R.)

	★ 00 Edifici oggetto di censimento (Riferimento "Tabella B")
--	---

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) - REGIONE MARCHE

Aree esondabili

Livello di rischio

	R1
	R2
	R3

Aree in dissesto

Grado di pericolosità

	P1
	P2
	P3
	P4

TUTELE SPECIALI DEL P.P.A.R.

	AREE "V" ad alta percezione visuale (Art. 4.6.2 N.T.A.)
	VERSANTI: aree con pendenze superiori al 30% (Art. 4.3.1.3 N.T.A.)
	Aree relative al paesaggio agrario di interesse storico ambientale (Art. 4.6.3 N.T.A.)

VINCOLI SPECIALI

	Vincolo dimiteriale (Art. 4.7.2 N.T.A.)
--	---

Vincolo paesaggistico (D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004)

	Tutela ambientale (Art. 4.7.1 N.T.A.)
	Tutela speciale su immobili vincolati (Riferimento "Tabella A" (Art. 4.7.5 N.T.A.)


Vincolo idropotabile (D.P.R. n. 236 del 24/05/1988)












	Pozzi attivi (Art. 4.7.3 N.T.A.)
	Zona di rispetto dei pozzi (Art. 4.7.3 N.T.A.)

Reti ed impianti tecnologici

	Depuratore (Art. 4.7.7 N.T.A.)
	Ambito di tutela del depuratore (Art. 4.7.7 N.T.A.)
	Elettrodotto
	Metanodotto (Art. 4.7.4 N.T.A.)
	Fascia di rispetto metano (Art. 4.7.4 N.T.A.)
	Fascia di servizio metano (Art. 4.7.4 N.T.A.)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA



	CLASSE I		Discontinuità
	CLASSE II		SCUOLE
	CLASSE III		LUOGHI DI CULTO
	CLASSE IV		CIMITERI
	CLASSE V		
	CLASSE VI		AREE PER SPETTACOLI

Valori limite di emissione-Leq in dB(A)

Definizione il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65
Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.			

“ESTRATTO N.T.A. COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA”

4.3. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA INTEGRALE

Negli ambiti di tutela integrale, indifferentemente derivati da matrici paesistico-ambientali, storico-culturali o di altra natura, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, né di nuovo impianto.

Le trasformazioni compatibili con la natura della tutela saranno possibili esclusivamente tramite la stesura preventiva di appositi Progetti di Recupero Ambientale (art. 57, N.T.A.

del P.P.A.R.), finalizzati alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene storico-culturale o delle risorse paesistico-ambientali ricadenti negli ambiti di tutela integrale.

4.3.1. Tutela integrale della struttura geomorfologica

4.3.1.1 Corsi d'acqua

Negli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano, in aggiunta a quanto prescritto dal punto 4.3, vigono le seguenti prescrizioni: nella fascia contigua di 10 m a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine, è vietata l'aratura di profondità superiore a 50 cm. All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche. I lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l'eventuale riprofilatura dell'alveo) possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell'alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.

all'interno degli ambiti di tutela integrale dei corsi d'acqua, delle aree esondabili, si applica il regime di tutela integrale di cui all'art. 29 delle N.T.A. del P.P.A.R.

Sono consentiti l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia viarie che impiantistiche, nonché i lagoni di accumulo a fini irrigui, limitatamente agli ambiti di pertinenza dei corsi d'acqua di 2^a e 3^a classe.

Gli interventi edilizi ricadenti in prossimità dei margini delle zone tutelate sono subordinati alla dimostrazione, mediante apposito rilievo quotato, del rispetto delle seguenti distanze minime inderogabili, misurate dalle sponde o dal piede esterno dell'argine :

corsi d'acqua di 1^a classe: 50 m se in fascia Pedeappenninica; 100 m se in fascia Subappenninica;

corsi d'acqua di 2^a classe: 30 m se in fascia Pedeappenninica; 50 m se in fascia Subappenninica;

corsi d'acqua di 3^a classe: 20 m se in fascia Pedeappenninica; 35 m se in fascia Subappenninica.

Ogni intervento ammesso che vada ad interessare l'alveo, le relative pertinenze demaniali e la fascia di 10,00 m contigua ai corsi d'acqua, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo.

Per il fosso Taccone, fino alla realizzazione degli interventi di ripristino idraulico-funzionale del punto di confluenza, consistenti nella sostituzione del tubo "finsider" con un ponte (con sezione di intradosso calcolata per una piena duecentennale, nonché idonea al passaggio di alberi, ramaglie e quant'altro di impedimento al deflusso delle acque di piena), sono vigenti, per l'ambito cartograficamente delimitato e definito di "tutela provvisoria del fosso Taccone", le prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

Una volta realizzati e collaudati gli interventi di ripristino idraulico-funzionale di cui sopra, l'ambito di tutela provvisoria del fosso Taccone, cartograficamente delimitato nelle tavole di Piano, decade automaticamente e risulta privo di ogni efficacia.

Rimane invece vigente sine-die l'ambito definitivo di tutela integrale, così come cartografato nelle tavole di P.R.G.

L'avvenuto superamento delle problematiche legate al rischio esondabilità in tale area, andrà valutato mediante la predisposizione di una specifica verifica idraulica, realizzata a firma di un professionista abilitato.

4.3.1.2 Crinali

-Gli ambiti di tutela integrale dei crinali, cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano, sono riferiti ad una fascia definitiva di tutela per lato avente i seguenti valori di dislivello rispetto alle corrispondenti quote di crinale:

-crinali di 1^a classe: 10 m se in fascia Pedeappenninica; 7 m se in fascia Subappenninica;

-crinali di 2^a classe: 7 m se in fascia Pedeappenninica; 5 m se in fascia Subappenninica;

-crinali di 3^a classe: 3 m se in fascia Pedeappenninica; 2 m se in fascia Subappenninica;

-In tali ambiti, in aggiunta a quanto prescritto al punto 4.3., sono vietati:

-gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

-i silos e depositi agricoli di rilevante entità;

-gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

-le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.

-Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli artt. 57 e 63 bis e con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter delle N.T.A. del P.P.A.R.

-Per tutti gli interventi di ampliamento di edifici esistenti non può essere superato l'allineamento a monte come pure va conservata l'altezza delle fronti esistenti, va inoltre indicato in progetto anche l'impianto vegetazionale atto ad integrare l'edificio nell'ambito collinare.

-Nel caso di raccordi con la viabilità di crinale, le scarpate vanno piantumate con essenze autoctone atte a ricreare gli elementi del paesaggio collinare. Come pure vanno ricostruite le siepi, ove mancanti, per i tratti di viabilità di crinale, confinante con la proprietà interessata dall'intervento edilizio.

-Gli interventi edilizi ricadenti all'esterno degli ambiti di tutela integrale ed in prossimità di essi, sono subordinati alla dimostrazione, mediante apposito rilievo quotato, del rispetto dei citati valori minimi inderogabili di dislivello tra la quota massima di estradosso dell'intervento proposto e la corrispondente quota massima di crinale.

4.3.1.3 Versanti

Nelle aree con acclività superiore al 30% (versanti), cartograficamente delimitate nelle tavole di Piano, vige la tutela integrale.

In aggiunta a quanto prescritto al punto 4.3, vigono le seguenti prescrizioni:

è vietato ogni impedimento al deflusso delle acque;

sono vietati i movimenti di terreno, non ricompresi in progetti di Recupero Ambientale, che ne alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo naturale.

4.3.1.4. Aree a pericolosità geologica elevata

Nelle aree a pericolosità geologica elevata, cartograficamente delimitate nelle tavole di Piano, vige la tutela integrale di cui all'art. 27 delle N.T.A. del P.P.A.R.

4.3.2. Tutela integrale del patrimonio botanico-vegetazionale

Negli ambiti di tutela integrale del patrimonio botanico-vegetazionale, cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano, in aggiunta a quanto prescritto al punto 4.3. vigono le seguenti prescrizioni:

le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona.

Nelle aree boscate è vietato l'allevamento zootecnico di tipo intensivo definito da un carico massimo per ettaro superiore a 0,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per più di sei mesi all'anno;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 227 del 18.05.2001;

sono ammesse le normali pratiche silvicolture che devono essere improntate a criteri naturalistici quali: il divieto di taglio a raso nei boschi di alto fusto, favorire le specie spontanee nei boschi ad alto fusto, promuovere iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale; tali pratiche non devono ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone.

Qualora in fase di attuazione di eventuali opere ammesse, venisse riscontrata la presenza di piante tutelate dalle vigenti normative regionali, aree boscate o elementi diffusi del paesaggio agrario (filari, siepi, ecc.) ancorché non individuati nella cartografia di piano, esse andranno comunque salvaguardati da qualsiasi danneggiamento.

4.3.3. Tutela integrale del patrimonio storico-culturale.

4.3.3.1 Centri e nuclei storici

L'attività edilizia all'interno dei Centri Storici è normata dal successivo art. 6.3. delle presenti N.T.A.

Negli ambiti di tutela integrale dei Centri Storici, cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano, ad integrazione di quanto stabilito al punto 4.3. delle presenti Norme, vigono le seguenti prescrizioni:

sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra di cui ai punti a) e c) dell'art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R.;

sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;

è vietato l'impianto di serre, fungaie ed altre attività simili, ancorché richieste a titolo provvisorio;

è vietato il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agrosilvo-pastorale;

è vietato l'allestimento di impianti, di percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.02.1979, n°400;

è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

4.3.3.2 Edifici e manufatti storici

Per gli edifici e manufatti storici oggetto di apposito censimento, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dalla Tabella "B" "Specifiche Tecniche edifici e manufatti storici" (Allegato "B" delle presenti N.T.A.).

Negli ambiti di tutela integrale degli edifici e manufatti storici cartograficamente delimitati nella tavola T2, in aggiunta a quanto prescritto al punto 4.3, vigono le seguenti prescrizioni:

è prescritto il mantenimento delle volumetrie esistenti;

è consentito l'intervento di Variazione di Destinazione d'Uso (V.D.U.) unicamente per la trasformazione dell'esistente nei seguenti usi considerati compatibili:

UR3; UR5; UR8 (limitatamente all'artigianato artistico);

sono vietate le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra di cui ai punti a) e c) dell'art. 45 delle N.T.A. del P.P.A.R.;

sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno;

è vietato l'impianto di serre, fungaie ed altre attività simili, ancorché richieste a titolo provvisorio;

è vietato il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agrosilvo-pastorale;

è vietato l'allestimento di impianti, di percorsi e tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.02.1979, n°400;

è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

4.4. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA ORIENTATA

Negli ambiti di tutela orientata, indifferentemente derivati da matrici paesistico-ambientali, storico-culturali o di altra natura, sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente, interventi di trasformazione urbanistica del territorio.

Le trasformazioni compatibili con la natura della tutela saranno possibili sia attraverso la stesura preventiva di appositi Progetti di Recupero Ambientale (art. 57, N.T.A. del P.P.A.R.) finalizzati alla riqualificazione dell'immagine e delle specifiche condizioni d'uso del bene oggetto di tutela. Sono altresì consentite in zona agricola le nuove costruzioni di cui all'art. 3 della L.R. 13/90, lettere a); b); alle lettere c) ed h), purché di non rilevante entità, salvo le specifiche prescrizioni riportate negli articoli che seguono.

In ottemperanza al disposto dell'art. 27 bis delle N.T.A. del P.P.A.R. negli articoli seguenti vengono definite le prescrizioni valevoli per gli ambiti di tutela orientata articolate in funzione delle categorie costitutive del paesaggio cui gli ambiti stessi si riferiscono.

4.4.1 Tutela orientata della struttura geomorfologica

4.4.1.1. Crinali

Negli ambiti di tutela orientata dei crinali, cartograficamente delimitati nelle tavole di piano, ad integrazione di quanto stabilito al punto 4.4. delle presenti norme, vigono le seguenti prescrizioni:

sono vietati gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

sono vietati i silos ed i depositi agricoli di rilevante entità;

sono vietati gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

sono vietate le nuove attività estrattive, nonché i depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei progetti di recupero ambientale ai sensi dell'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.

Per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono consentiti gli interventi di recupero ambientale di cui agli artt. 57 e 63 bis con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter delle citate N.T.A.

Negli ambiti di tutela orientata dei crinali, le quote massime di estradosso degli interventi edilizi consentiti non devono superare le corrispondenti quote massime di crinale.

Le quote massime di estradosso degli interventi edilizi ricadenti all'esterno degli ambiti di tutela orientata dei crinali ed in prossimità di essi, devono altresì rispettare le medesime prescrizioni.

Per tutti gli interventi di ampliamento di edifici esistenti non può essere superato l'allineamento a monte, come pure va conservata l'altezza delle fronti esistenti, va inoltre indicato in progetto anche l'impianto vegetazionale atto ad integrare l'edificio nell'ambito collinare.

Nel caso di raccordi con la viabilità di crinale, le scarpate vanno piantumate con essenze autoctone atte a ricreare gli elementi del paesaggio collinare. Come pure vanno ricostruite le siepi ove mancanti per i tratti di viabilità di crinale confinante con la proprietà interessata dall'intervento edilizio.

4.4.2. Tutela orientata del patrimonio botanico-vegetazionale

Negli ambiti di tutela orientata del patrimonio botanico-vegetazionale, cartograficamente delimitati nelle tavole di piano, in aggiunta a quanto prescritto al punto 4.4. vigono le seguenti prescrizioni:

le aree effettivamente boscate non possono essere ridotte di superficie. Pertanto all'interno di dette aree sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento, salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona; sono ammesse le normali pratiche silvicolture che devono essere improntate a criteri naturalistici quali: il divieto di taglio a raso nei boschi di alto fusto, favorire le specie spontanee nei boschi ad alto fusto, promuovere iniziative per la conversione ad alto fusto del ceduo trentennale; tali pratiche non devono ostacolare la sosta e la presenza delle specie faunistiche autoctone.

Qualora in fase di attuazione di eventuali opere ammesse, venisse riscontrata la presenza di piante tutelate dalle vigenti normative regionali, aree boscate o elementi diffusi del paesaggio agrario (filari, siepi, ecc.) ancorché non individuati nella cartografia di piano, esse andranno comunque salvaguardati da qualsiasi danneggiamento.

4.4.3. Tutela orientata del patrimonio storico-culturale

4.4.3.1. Centri e nuclei storici

L'attività edilizia all'interno dei centri storici, è normata dal successivo art. 6.3 delle presenti N.T.A.

Negli ambiti di tutela orientata di detti centri storici, cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano, ad integrazione di quanto stabilito al punto 4.4 delle presenti norme, vigono le seguenti prescrizioni:

gli interventi edilizi consentiti, non devono alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico e comunque non possono superare l'altezza massima di 7,50 m misurata a valle;

non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o permanente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale;

non è consentito l'abbattimento della vegetazione esistente sia arbustiva che ad alto fusto, ad eccezione delle essenze infestanti;

è vietato l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.02.1979, n°400;

è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti.

4.4.3.2 Edifici e manufatti storici

Per gli edifici e manufatti storici oggetto di apposito censimento, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dalla Tabella "B" "Specifiche Tecniche edifici e manufatti storici" (Allegato "B" delle presenti N.T.A.).

Negli ambiti di tutela orientata degli edifici e manufatti storici extraurbani, individuati nella tavola T3 oggetto di apposito censimento, ad integrazione di quanto stabilito al punto 4.4 delle presenti norme, vigono le seguenti prescrizioni:

non sono ammessi i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o permanente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale;

non è consentito l'abbattimento della vegetazione esistente sia arbustiva che ad alto fusto, ad eccezione delle essenze infestanti;

è vietato l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;

è vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 9.02.1979, n°400;

è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti;

sono vietati gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

sono vietati i silos ed i depositi agricoli di rilevante entità;

sono vietati gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale.

sono consentiti in zona agricola gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, punto c) e all'art. 8 della L.R. 13/90, purché presentino una superficie coperta non superiore a 100 m², ed un'altezza massima < 4,50 m e comunque mai superiore all'altezza dell'edificio tutelato.

Detti interventi, pur non rientrando tra quelli contemplati dall'art. 7 della L.R. 13/90 dovranno ugualmente sottostare al disposto del richiamato art. 7.

4.5 AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DIFFUSA

Negli ambiti di tutela diffusa, indifferentemente derivati da matrici paesistico-ambientali, storico-culturali o di altra natura, sono consentiti interventi sul patrimonio edilizio esistente, interventi di trasformazione urbanistica del territorio.

La trasformazione urbanistica del territorio sarà attuabile sia mediante intervento diretto, sia mediante intervento di nuovo impianto.

In entrambi i casi, gli interventi dovranno essere compatibili con le specifiche prescrizioni dettate dai successivi articoli.

Sono altresì consentite nelle Zone Agricole le nuove costruzioni di cui all'art. 3 della L.R. 13/90.

4.5.1 Tutela diffusa della struttura geomorfologica

4.5.1.1. Crinali

Negli ambiti di tutela diffusa dei crinali, cartograficamente delimitati nelle tavole di Piano, ad integrazione di quanto stabilito al punto 4.5. delle presenti norme, vigono le seguenti prescrizioni:

sono vietate le nuove attività estrattive, nonché i depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.;

per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui all'artt. 57 e 63 bis con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter delle citate N.T.A.

Negli ambiti di tutela diffusa dei crinali le quote massime di estradosso degli interventi edilizi consentiti, di qualunque tipo (compresi i silos, depositi, vani tecnici, ecc.), non devono superare le corrispondenti quote massime dell'edificato di crinale esistente, ovvero, in mancanza, non debbono superare di 4,50 m le corrispondenti quote massime di crinale.

Le quote massime di estradosso degli interventi edilizi ricadenti all'esterno degli ambiti di tutela diffusa dei crinali, ed in prossimità di essi, devono altresì rispettare le medesime prescrizioni.

Per tutti gli interventi di ampliamento di edifici esistenti non può essere superato l'allineamento a monte come pure va conservata l'altezza delle fronti esistenti, va inoltre indicato in progetto anche l'impianto vegetazionale atto ad integrare l'edificio nell'ambito collinare.

Nel caso di raccordi con la viabilità di crinale, le scarpate vanno piantumate con essenze autoctone atte a ricreare gli elementi del paesaggio collinare. Come pure vanno ricostruite le siepi ove mancanti per i tratti di viabilità di crinale confinante con la proprietà interessata dall'intervento edilizio.

4.5.2. Tutela diffusa del patrimonio storico-culturale

4.5.2.1. Edifici e manufatti storici

Per gli edifici e manufatti storici oggetto di apposito censimento, sono ammessi unicamente gli interventi previsti dalla Tabella "B" "Specifiche Tecniche edifici e manufatti storici" (Allegato "B" delle presenti N.T.A.).

Negli ambiti di tutela diffusa degli edifici e manufatti storici extra-urbani, individuati nella tavola T4, ad integrazione di quanto stabilito al punto 4.5 delle presenti norme vigono le seguenti prescrizioni:

sono vietati gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

sono vietati i silos e depositi agricoli di rilevante entità;

sono vietati gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

sono vietate le nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali ai sensi dell'art. 57 del P.P.A.R.;

per le cave esistenti, in atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui agli articoli 57 e 63 bis con le procedure di cui agli artt. 27 e 63 ter delle N.T.A del P.P.A.R.

4.6. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA SPECIALE DI P.P.A.R.

4.6.1. Elementi diffusi del Paesaggio Agrario

Per tutti gli elementi diffusi del paesaggio agrario, viene fissato un ambito di tutela così come di seguito definito, entro il quale chiunque voglia intraprendere azioni che comportino modifiche permanenti dello stato dei luoghi sia per l'apparato ipogeo che epigeo è obbligato a presentare specifica richiesta al Comune.

Detta richiesta dovrà contenere, oltre la documentazione fotografica dell'elemento coinvolto, l'esatta ubicazione dello stesso e del proprio ambito di tutela, le opportune soluzioni tecniche atte alla salvaguardia dell'elemento vegetazionale.

In tali ambiti è comunque consentita l'ordinaria pratica agricola e l'ordinaria manutenzione della vegetazione.

Per il dimensionamento dell'ambito di tutela (perimetro) vale quanto di seguito specificato per ciascun elemento:

Alberature stradali (disposte a meno di 10 m dal limite di eventuali manufatti):

viene tutelata una superficie delimitata dalla lunghezza dell'alberatura, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di 10 m all'inizio e alla fine e, in larghezza dal ciglio della strada fino a 10 m oltre l'alberatura.

Alberature poderali:

viene tutelata una superficie delimitata dalla lunghezza dell'alberatura, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di 10 m all'inizio ed alla fine e, in larghezza, di 10 m misurati da due lati dell'alberatura.

Siepi stradali e poderali:

viene tutelata una superficie pari alla lunghezza della siepe, ivi comprese eventuali soluzioni di continuità dovute a piante mancanti ed aumentata di 5 m all'inizio ed alla fine ed alla larghezza della siepe aumentata di 3 m per ogni lato, misurati dalla base del fusto o della ceppaia più esterni.

Boschi e macchie inferiori a 0,5 ha di superficie:

viene tutelata una superficie compresa entro la linea chiusa misurata a 12 m dai fusti arborei o arbustivi più esterni.

Querce isolate o a gruppi sparsi, ovvero altre specie protette dalle leggi regionali:

viene tutelata una superficie circolare con centro nel tronco dell'elemento e raggio di 10 m.

4.6.2. Aree "V" ad alta percettività visuale

Tutti gli interventi edificatori ricompresi nell' area "V", ad alta percettività visuale, delimitata nelle tavole di Piano, devono tendere a salvaguardare le visuali panoramiche esistenti.

Pertanto nell'esame dei progetti edilizi e dei S.U.E., l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di introdurre quelle prescrizioni (quali disposizione planivolumetrica, orientamento, limitazioni di altezza, di sviluppo lineare del corpo di fabbrica, ecc.) che salvaguardino tali visuali panoramiche.

4.6.3. Paesaggio agrario di interesse storico-ambientale

Nelle aree individuate dal P.R.G. quali zone del paesaggio agrario di interesse storico-ambientale, non sono ammesse:

l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo-produttive e storiche, tranne le essenze

infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n° 8/87 e n° 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvoculturali vigenti;

l'inizio delle nuove attività estrattive;

la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli;

i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale, di cui all'articolo 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.

4.7. AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI SPECIALI

Il PRG individua, delimitandole cartograficamente, le aree soggette a vincoli speciali derivanti da leggi nazionali e regionali o da disposizioni di Organi preposti.

Le aree così individuate sono assoggettate alle prescrizioni imposte dalle normative che hanno definito il vincolo, come sotto specificato.

4.7.1. Aree assoggettate a tutela ambientale

Nelle tavole di Piano risultano cartograficamente delimitate le aree (sia fluviali che boschive) assoggettate a tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 490/99.

Per tali aree vigono le disposizioni di cui al combinato disposto del citato Decreto Legislativo e della normativa Regionale vigente in materia.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree di cui all'art. 146, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. 490/99.

4.7.2. Aree sottoposte a vincolo cimiteriale

Nelle tavole di Piano risultano cartograficamente delimitate le aree a vincolo cimiteriale.

Per tali aree vigono le prescrizioni di cui al combinato disposto del R.D. N°1265 del 27.07.1934 e del D.P.R. N° 285 del 10.09.1990.

Nelle aree di rispetto cimiteriale, sono ammesse le edicole per la vendita dei fiori e degli oggetti di culto, le attrezzature di parco pubblico, purché non in contrasto con la natura del vincolo; non sono ammessi interventi edilizi per l'uso agricolo del suolo, fatta eccezione per le serre con copertura solo stagionale di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) della L.R. 13/90.

Per gli edifici esistenti in tali aree, non sono consentiti ampliamenti, mentre le categorie di intervento consentite sono quelle di cui alla Tabella "B" "Specifiche Tecniche edifici e manufatti storici" (Allegato "B" delle presenti N.T.A.).

4.7.3. Aree sottoposte a vincolo idropotabile

Nelle tavole di Piano risultano cartograficamente delimitate le aree assoggettate a vincolo idropotabile.

Per tali aree vigono le disposizioni di cui al D.P.R. n° 236 del 24.05.1988.

Per tali aree lo scarico sul suolo tramite sub-irrigazione, pozzo assorbente, impianto di depurazione potrà avvenire solo dietro eventuale deroga da parte dell'ente gestore il pubblico acquedotto a garanzia della protezione dagli inquinanti dalla falda, e comunque sentito il parere della Provincia di Pesaro e Urbino, quale ente competente in materia ai sensi del D.Lgs. 152/99

4.7.4. Aree sottoposte a vincolo di metanodotto

Nelle tavole di Piano risultano cartograficamente delimitate le fasce di servitù e di rispetto massimo dei metanodotti.

Per tali aree vigono le prescrizioni di cui al D.M. 24.11.1984.

4.7.5. Immobili vincolati

Fatte salve le disposizioni di cui alla L. 1089/1939, risultano ricompresi in apposito Elenco redatto ai sensi della stessa Legge:

Chiesa Collegiata di S. Michele Arcangelo;

Palazzo Comitale (Avanzi) Sec. XIII.

Per tali immobili vigono le disposizioni di cui al Titolo I° del D.Lgs. 490/99.

4.7.6. Aree da sottoporre a studi preventivi

Gli interventi previsti nelle aree di completamento appositamente contrassegnate nelle Tavole di Piano, sono subordinati a preventivi studi di natura idrogeologica e idraulica estesi all'intera area con retinatura omogenea e, se necessario, ad un intorno ad un intorno significativo di questa, al fine di verificare la fattibilità di quanto previsto nel Piano.

4.7.7. Fascia di rispetto dei depuratori

Ai sensi del disposto del D.M. 4.2.1977 viene definita la fascia di rispetto di ciascun depuratore esistente, stabilita nella misura di 100 m dal perimetro

4.8. AREE IN PENDIO

Nelle aree in pendio, fermo restando i vincoli di inedificabilità, si prescrive l'adozione di tipologie edilizie adeguate, limitando l'entità di sbancamenti e riporti di terreno, di cui occorrerà comunque verificare le condizioni di stabilità, anche in relazione alle opere che si prevede di eseguire.

3 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Le dimensioni e la tipologia del progetto sono tali da non lasciare supporre impatti ambientali particolarmente significativi e comunque circoscritti all'area occupata dall'azienda. I potenziali impatti sono generalmente reversibili in quanto legati all'attività dei macchinari di distillazione, il cui arresto produce la cessazione pressoché immediata degli effetti.

Le principali matrici ambientali di riferimento, su cui valutare i potenziali impatti, vengono elencate nella seguente tabella, che evidenzia inoltre la pertinenza del progetto con tali aspetti.

Matrice Ambientale	Pertinente	Motivo
Aria	Si	Possibili sfiati di vapore
Acqua	No	Non si generano acque reflue di processo
Rumore	Si	Rumorosità dell'impianto
Rifiuti	Si	Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
Suolo e sottosuolo	Si	Possibili sversamenti accidentali di prodotto
Salute umana	Si	Possibile rischio di incidenti
Paesaggio	No	Caratteristiche e dimensioni del progetto con impatto nullo sul paesaggio
Mobilità	No	Nessun incremento del traffico indotto dall'azienda

Di seguito, per ogni matrice ambientale pertinente, si definiscono le caratteristiche del potenziale impatto:

Matrice Ambientale Pertinente	Caratteristiche dell'impatto
Aria	Possibili sfiati di vapore: a seguito di una gestione o manutenzione errata dei distillatori, si potrebbero generare fughe di vapori di solvente nell'aria, dando luogo ad una emissione di tipo fuggitivo. Tali eventi sono brevi e di tipo sporadico.
Rumore	Rumorosità dell'impianto: L'impianto che si intende utilizzare produce un livello sonoro pari a 65 dBA. L'impianto dista dal confine circa 4 metri. Il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Sant'Angelo in Lizzola colloca l'area dove ricade l'azienda in classe VI con limiti diurni di 65 dBA e limiti notturni di 65 dBA. L'impatto è di tipo reversibile in quanto cessa con la dismissione degli impianti.
Rifiuti	Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero: a seguito delle operazioni di recupero di solvente si produrranno fanghi di distillazione per un quantitativo stimato in circa 1,7 tonnellate all'anno. Tale rifiuto sarà sottoposto a deposito temporaneo in azienda prima di essere smaltito adeguatamente mediante ditta autorizzata. La produzione del rifiuto avviene al termine di ogni operazione di distillazione. L'impatto è di tipo reversibile in quanto cessa con la dismissione degli impianti.
Suolo e sottosuolo	Possibili sversamenti accidentali di prodotto: per prodotti si intende sia il solvente sporco da recuperare che quello pronto per il riutilizzo. Tali eventi per la loro natura accidentale non sono ovviamente prevedibili e quantificabili.
Salute umana	Possibile rischio di incidenti: gli incidenti più probabili sono quelle relativi alla possibilità di incendio o di esplosione dei prodotti. I solventi da recuperare ed i loro vapori sono infatti generalmente infiammabili ed una cattiva gestione dei macchinari aumenta notevolmente il rischio di incidente.

Interventi previsti per la mitigazione dei potenziali impatti:

Matrice Ambientale Pertinente	Mitigazione dell'impatto
Aria	Al fine di evitare la produzione di emissioni fuggitive (vapori di solvente) gli operatori effettueranno una corretta conduzione e manutenzione degli impianti facendo riferimento anche a quanto prescritto dal produttore all'interno dell'apposito manuale di utilizzo.
Rumore	Il livello di emissione sonora stimato nella situazione più gravosa risulta già contenuta.
Rifiuti	I rifiuti prodotti (fanghi di distillazione) verranno stoccati temporaneamente in maniera conforme alla normativa vigente lontano dal luogo di produzione. Tale sito è munito di copertura e pavimentazione impermeabile. Lo smaltimento finale sarà effettuato da ditta autorizzata.
Suolo e sottosuolo	I prodotti liquidi (solvente sporco e solvente recuperato) verranno collocati all'interno del locale provvisto di cordolo di contenimento i volumi risultano essere molto superiori ai litri liquidi che si prevede di trattare. Tale caratteristica consente di avere un ampio margine di sicurezza al fine di evitare che lo sversamento possa interessare il terreno limitrofo (piazze impermeabilizzate).
Salute umana	Al fine di evitare il verificarsi di incidenti (esplosioni, incendio) gli operatori effettueranno una corretta conduzione e manutenzione degli impianti facendo riferimento anche a quanto prescritto dal produttore all'interno dell'apposito manuale di utilizzo.

4 ALLEGATI

4.1 ALLEGATI

1. Copia documento di identità del legale rappresentante.
2. C.T.R. scala 1:10.000.
3. Planimetria stabilimento.
4. Planimetria distillatore